GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

Suppl. al N. 277 — Torino, 22 Novembre 1862

PARTE UFFICIALE

TORINO, 22 NOVEMBRE 1862

AMMINISTRAZIONE DEL TESORO

(Vedi il Decreto Reale N. 960 inserto nella Gazzetta di ieri.)

PROSPETTO A

della circoscrizione delle Direzioni del Tesoro.

1. Direzione d'Alessandria. — Popolazione 1,621,167.

Provincie assegnate a ciascuna Direzione	Circondari
Alessandria	Alessandria
Novara	Acqui
Pavia	Asti
	Casale
	Novi
	Tortona
	Novara
	Biella
	Ossola
	Pallanza
	Valsesia
	Vercelli
	Pavia
	Bobbio
	Lomellina
	Voghera

2. Direzione d'Ancona — Popolazione 1,083,079.

Provincie assegnate a ciascuna Direzione	Circondari
Ancona	Ancona
Ascoli	Ascoli
Macerata	Fermo
Pesaro-Urbino	Macerata
	Camerino
	Pesaro
	Urbino

3. Direzione di Bologna — Popolazione 1,604,410.

Provincie assegnate a ciascuna Direzione	Circondari
Bologna	Bologna
Ferrara	Imola
Forlì	Vergato
Ravenna	Ferrara
	Cento
	Comacchio
	Forlì
	Cesena
	Rimini
	Ravenna
	Lugo
	Faenza

4. Direzione di Brescia — Popolazione 1,157,633.

Provincie assegnate a ciascuna Direzione	Circondari
Brescia	Brescia
Bergamo	Chiari
Cremona	Breno
	Salò
	Castiglione
	Verolanuova
	Bergamo
	Treviglio
	Clusone
	Cremona
	Crema
	Casalmaggiore

5. Direzione di Bari — Popolazione 1,334,166.

Provincie assegnate a ciascuna Direzione	Circondari
Terra di Bari	Bari
Capitanata	Barletta
Terra d'Otranto	Altamura
	Foggia
	San Severo
	Bovino
	Lecce
	Taranto
	Gallipoli
	Brindisi

6. Direzione di Cagliari — Popolazione 578,115.

Provincie assegnate a ciascuna Direzione	Circondari
Cagliari	Cagliari
Sassari	Iglesias
	Lanusei
	Oristano
	Sassari
	Alghero
	Nuoro
	Ozieri
	Tempio

7. Direzione di Chieti — Popolazione 1,295,098.

Provincie assegnate a ciascuna Direzione	Circondari
Abruzzo citra	Chieti
Id. ultra 1	Lanciano
Id. id. 2	Vasto
Molise	Teramo
	Penne
	Aquila
	Solmona
	Avezzano
	Cittaducale
	Campobasso
	Isernia
	Larino

8. Direzione di Cosenza — Popolazione 1,224,243.

Provincie assegnate a ciascuna Direzione	Circondari
Calabria citra	Cosenza
Id. ultra 1	Paola
Id. id. 2	Castrovillari
	Rossano
	Reggio
	Gerace
	Palmi
	Catanzaro
	Monteleone
	Nicastro
	Cotrone

9. Direzione di Firenze — Popolazione 1,380,781.

Provincie assegnate a ciascuna Direzione	Circondari
Firenze	Firenze
Arezzo	Pistoia
Lucca	S. Miniato
Siena	Rocca S. Casciano
	Arezzo
	Lucca
	Siena
	Montepulciano

10. Direzione di Genova — Popolazione 761,100

Provincie assegnate a ciascuna Direzione	Circondari
Genova	Genova
Porto Maurizio	Albenga
	Chiavari
	Levante
	Savona
	Porto Maurizio
	San Remo

11. Direzione di Livorno — Popolazione 434,462.

Provincie assegnate a ciascuna Direzione	Circondari
Livorno	Livorno
Grosseto	Isola dell'Elba
Pisa	Grosseto
	Pisa
	Volterra

12. Direzione di Messina — Popolazione 1,073,069.

Provincie assegnate a ciascuna Direzione	Circondari
Messina	Messina
Catania	Castroreale
Noto	Patti
	Mistretta
	Noto
	Modica
	Siracusa
	Catania
	Caltagirone
	Nicosia
	Acireale

13. Direzione di Milano — Popolazione 1,471,281.

Provincie assegnate a ciascuna Direzione	Circondari
Milano	Milano
Como	Lodi
Sondrio	Monza
	Gallarate
	Abbiategrasso
	Como
	Varese
	Lecco
	Sondrio

14. Direzione di Napoli — Popolazione 3,292,417.

Provincie assegnate a ciascuna Direzione	Circondari
Napoli	Napoli
Basilicata	Casoria
Benevento	Pozzuoli
Principato citra	Castellammare
Id. ultra	Potenza
Terra di Lavoro	Matera
	Melfi
	Lagonegro
	Benevento
	Cerreto
	S. Bartolomeo in Galdo
	Salerno
	Sala
	Campagna
	Vallo
	Avellino
	Ariano
	S. Angelo de' Lombardi
	Caserta
	Nola
	Gaeta
	Sora
	Piedimonte

15. Direzione di Palermo — Popolazione 1,229,099.

Provincie assegnate a ciascuna Direzione	Circondari
Palermo	Palermo
Caltanissetta	Termini
Girgenti	Cefalù
Trapani	Corleone
	Caltanissetta
	Piazza
	Terranova
	Girgenti
	Bivona
	Sciacca
	Trapani
	Alcamo
	Mazzara

16. Direzione di Parma — Popolazione 1,113,522.

Provincie assegnate a ciascuna Direzione	Circondari
Parma	Parma
Modena	Borgo S. Donnino
Reggio	Borgotaro
Massa	Modena
Piacenza	Mirandola
	Pavullo
	Reggio
	Guastalla
	Massa e Carrara
	Castelnuovo di Garfagnana
	Pontremoli
	Piacenza
	Fiorenzuola

17. Direzione di Perugia — Popolazione 491,715.

Provincie assegnate a ciascuna Direzione	Circondari
Perugia	Perugia
	Spoleto
	Rieti
	Fuligno
	Terni
	Orvieto

18. Direzione di Torino — Popolazione 1,331,473.

Provincie assegnate a ciascuna Direzione	Circondari
Torino	Torino
Cuneo	Aosta
	Ivrea
	Pinerolo
	Susa
	Cuneo
	Alba
	Mondovì
	Saluzzo

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA

PROSPETTO B.

Ruolo del Personale delle Direzioni del Tesoro.

Qualifica	Classe	Numero	N.	Stipendio L.	Importo L.	Totale L.
Direttori		N 18 cioè	4	6,000	24,000	97,000
			6	5,500	33,000	
			8	5,000	40,000	
Primi segretari		» 18 cioè	9	4,000	36,000	67,500
			9	3,500	31,500	
Ispettori		» 18 cioè	6	4,000	24,000	66,000
			12	3,500	42,000	
Capi d'ufficio		» 30 cioè	12	4,000	48,000	111,000
			18	3,500	63,000	
Segretari di	1. classe	» 90 cioè	20	3,000	60,000	233,500
	2. id.		20	2,800	56,000	
	3. id.		25	2,500	62,500	
	4. id.		25	2,200	55,000	
Sotto-segretari di	1. classe	» 100 cioè	30	1,800	54,000	147,000
	2. id.		30	1,500	45,000	
	3. id.		40	1,200	48,000	
Scrivani di	1. classe	» 110 cioè	15	1,600	24,000	132,000
	2 id.		20	1,400	28,000	
	3. id.		25	1,200	30,000	
	4. id.		50	1,000	50,000	
Totalità			N. 381		Totalità	L. 854,000

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

DELLE DIREZIONI DEL TESORO.

CAPO I. — *Istituzione, attribuzioni e facoltà delle Direzioni del Tesoro.*

Art. 1. Le Direzioni del Tesoro dipendono direttamente dal Ministro delle Finanze.

Art. 2. Nel territorio ad esse assegnato le Direzioni del Tesoro debbono:

a) Dare i provvedimenti per la esecuzione dei pagamenti delle spese;

b) Ordinare il movimento del danaro dell'erario nazionale;

c) Amministrare i proventi della Direzione Generale del Tesoro;

d) Vigilare sulla riscossione delle entrate dello Stato;

e) Eseguire il controllo alle operazioni dei Tesorieri, o di altri Contabili di danaro o di materia di ragione dello Stato;

f) Adempiere tutti quegli speciali incarichi che ad esse fossero affidati dal Ministro.

Art. 3. Nelle città ove risiede la Direzione del Tesoro vengono da questa esercitate anco le funzioni di Agenzia del Tesoro del Circondario amministrativo, secondo è stabilito dai Regolamenti del 7 novembre 1860, n. 4441 e 4442.

Nei Capoluoghi degli altri Circondari le funzioni stesse continueranno per ora ad essere disimpegnate dagli Uffizi di Prefettura e di Sotto-Prefettura.

Nelle Provincie Napolitane, Siciliane e Toscane, in cui il sistema delle Agenzie del Tesoro e delle Tesorerie di Circondario non venne ancora introdotto, continuerà a seguirsi il procedimento stabilito col Regolamento annesso al R. Decreto del 3 novembre 1861, n. 303, e colle Istruzioni del 20 dicembre successivo.

Art. 4. Alle Direzioni sono subordinati:

a) Le Agenzie del Tesoro o gli Uffizi che ne fanno le veci, in quanto riguarda il servizio del Tesoro;

b) I Tesorieri di Circondario e quei Contabili che ne esercitano le funzioni;

c) I Ricevitori, i Cassieri e gli altri incaricati della riscossione delle imposte dirette nei limiti determinati dai regolamenti in vigore;

d) Gli Uffizi di Controllo presso i Tesorieri e gli altri Contabili in danaro, o in materia di ragione dello Stato.

Art. 5. Ciascuna Direzione si comporrà di un Direttore;

Un primo Segretario;

Un Ispettore;

E del numero occorrente di Capi d'Uffizio, di Segretari, di Sotto-Segretari, di Scrivani e di Volontari.

Art. 6. Gli Uffizi interni di ogni Direzione sono ripartiti in tre sezioni: la prima per gli affari generali, di controllo e d'ordine;

La seconda per le incumbenze proprie di Direzione del Tesoro;

E la terza per quelle di Agenzia del Tesoro del Circondario in cui risiede la Direzione.

Ogni sezione potrà esser suddivisa in più sotto-sezioni.

Art. 7. Le Direzioni del Tesoro raccolgono dagli Uffizi di controllo le dimostrazioni ad essi incumbenti, e ne fanno trasmissione al Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro) riassunte in appositi prospetti coll'aggiunta del suo avviso e delle sue proposte per migliorare il servizio.

CAPO II. — *Del Direttore.*

Art. 8. La Direzione degli affari è affidata al Direttore, il quale è responsabile di tutto quanto riguarda il buon andamento dei servizi ad esso affidati.

Art. 9. Il Direttore esercita tutte le facoltà che gli sono demandate dalle leggi e dai regolamenti in vigore in materia di contabilità, di controllo e di amministrazione generale del danaro dello Stato.

Art. 10. Egli distribuisce gli affari e destina il personale per le sezioni e per le sotto-sezioni.

Può incaricare impiegati per la trattazione di affari speciali.

Art. 11. Immette in servizio direttamente o a mezzo di delegazione, tutti gli impiegati, i Tesorieri e gli altri Agenti che da esso dipendono.

Art. 12. Corrisponde col Ministero delle Finanze, con tutte le Autorità ed Amministrazioni dello Stato in affari di servizio.

Nei casi non previsti dalle discipline in vigore non può scrivere di moto-proprio direttamente agli altri Ministeri, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Senato e alla Camera dei Deputati.

Non deve accettare da qualsiasi Dicastero incarichi non conformi od estranei ai regolamenti in vigore.

Quando gli abbisogni di scrivere ad una delle Autorità indicate nel secondo alinea del presente articolo dovrà farlo a mezzo del Ministero delle Finanze, e quando gli venga conferito un incarico delle specie accennate all'alinea successivo dovrà riferirne subito al Ministero stesso per averne l'autorizzazione.

Art. 13. Può richiedere all'occorrenza lo intervento dell'Amministrazione giudiziaria o della municipale ed il concorso della forza pubblica.

Art. 14. Nessun pagamento provvisorio può esser fatto dalle Tesorerie senza che vi preceda un ordine sottoscritto dal Ministro o dal Direttore.

Nei Circondari ove non ha sede la Direzione del Tesoro, quando vi sia urgenza tale da non permettere, senza pericolo di compromissione del servizio, l'indugio della previa adesione del Ministro o del Direttore, i Prefetti o Sotto-Prefetti nella qualità di Agenti del Tesoro potranno disporre pagamenti provvisorii, rendendone però avvisata immediatamente la Direzione.

Art. 15. Egli invigila che le operazioni di controllo alle Tesorerie, agli Stabilimenti e ai Magazzini erariali siено eseguite regolarmente. Ne fa riconoscere l'esattezza dall'Ispettore e riceve i rapporti e le dimostrazioni che debbono presentare gli Uffizi stessi, e decide sulle contestazioni che in affari di controllo potessero insorgere fra i suoi Impiegati e i Tesorieri o i Contabili dei Magazzini e degli altri Stabilimenti.

Nei casi gravi o quando possa dal protratto silenzio di qualche abuso derivare danno all'Amministrazione ne riferisce al Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Art. 16. Deve tenere personalmente la corrispondenza riservata registrando gli atti relativi in un protocollo speciale e conservando gli atti stessi in un armadio chiuso a chiave. Deve pure occuparsi personalmente del disbrigo di affari dei quali avesse ricevuto particolare incarico dal Ministero delle Finanze.

Art. 17. Sottoscrive tutta la corrispondenza e quegli atti la cui sottoscrizione è stabilita dai Regolamenti.

Nessuna spedizione può aver corso se non è da esso approvata.

Può il Direttore sotto la sua responsabilità delegare il primo Segretario all'approvazione di minute di spedizione di determinati affari. In tal caso il primo Segretario sottoscrive la corrispondenza per il Direttore.

Quando però il primo Segretario sostituisce il Direttore, allora sottoscrive tutti gli atti della Direzione.

Art. 18. Tiene un registro di tutto il personale assegnato alla Direzione e agli Uffizi che ne dipendono, annotandovi le ammissioni in servizio, i cangiamenti, le traslocazioni, le promozioni e le rimozioni che avessero luogo.

Art. 19. Invigila la conservazione dei mobili, pesi ed altri utensili per uso dell'Amministrazione del Tesoro, ne fa tenere nota esatta e ne trasmette al 31 dicembre 1863 un inventario al Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Alla scadenza di ogni anno successivo invia al Ministero stesso un prospetto delle variazioni verificatesi negli oggetti di proprietà dello Stato durante l'anno.

Art. 20. Esamina e trasmette colle proprie osservazioni al Ministero delle Finanze i giornali di visita dell'Ispettore.

Art. 21. Presenta ogni sei mesi al suddetto Ministero un rapporto generale sull'andamento della Amministrazione affidatagli ed ai 10 di gennaio di ogni anno uno stato di tutti gli Impiegati da esso dipendenti, colle note personali sulla loro attitudine e condotta che gli vengono fatte dall'Ispettore e dai Capi d'uffizio riguardo al personale delle Tesorerie, degli Uffizi di controllo e degli altri Agenti.

Nei casi d'urgenza deve fare speciali relazioni.

Art. 22. Provvede immediatamente in ciascun caso alla esecuzione ed applicazione delle leggi, regolamenti ed istruzioni ministeriali, e riferisce al Ministero (Direzione Generale del Tesoro) quando si tratti di nuove massime, di interpretazioni e disposizioni generali.

Art. 23. Fa stipulare nelle forme volute dai regolamenti sulla contabilità generale dello Stato per mezzo di Uffiziali addetti alla Direzione, o di altri Uffiziali da esso delegati:

a) I contratti di vendita di effetti mobili fuori di servizio o soggetti a deperimento, il cui valore di stima non ecceda le L. 10m., se la vendita si fa all'asta pubblica; le L. 4m. se si fa a licitazione privata, e finalmente le lire mille se si compie a trattativa privata.

Per la vendita delle vecchie carte d'ufficio si dovranno osservare le speciali disposizioni che in proposito darà il Ministero.

b) I contratti di somministrazioni e di trasporti di libri, stampe, bilancie e simili utensili necessari agli usi degli Uffici, quando la spesa totale derivante dal contratto non ecceda le L. 2m.

c) I contratti per opere e riparazioni ad edifizi quando, secondo la stima, la spesa non ecceda le L. 10m. se l'appalto ha luogo all'asta pubblica; L. 4m. se ha luogo per licitazione privata, e lire mille se per trattativa privata. Le opere di riparazione che non ammettono dilazione si possono far eseguire ad economia quando la spesa non superi le L. 300.

Per istabilire i limiti di competenza nei casi sopraccennati la spesa deve essere calcolata in complesso per le spese di ogni natura, da eseguirsi entro un determinato tempo attorno allo stesso fabbricato o edifizio e non già distintamente, secondo le varie opere o parti di opere in cui la riparazione dovesse esser divisa.

Art. 24. I contratti che si fanno negli Uffici delle Direzioni devono essere stipulati avanti il Direttore o chi ne fa le veci, e sono ricevuti da uno dei Segretari della Direzione, che verrà a tal uopo designato dal Direttore.

Art. 25. Nessun contratto può essere esecutivo senza la previa approvazione del Ministero. È però delegata al Direttore del Tesoro l'approvazione dei contratti di cui nel seguente articolo.

Art. 26. Il Direttore approva i contratti stipulati negli Uffici della Direzione o di altri funzionari da esso delegati quando la somma complessiva o il valore della cosa contrattata non superi le L. 300 pei contratti conchiusi a trattativa privata; le L. 2m. pei contratti stipulati previa licitazione privata; le L. 5m. se si tratta di contratto stipulato in seguito ad asta pubblica.

Art. 27. Nei limiti dei crediti aperti a sua disposizione:

a) Fa eseguire il pagamento delle spese derivanti dai contratti stipulati a norma degli articoli precedenti o di altre spese cui fosse autorizzato;

b) Accorda la restituzione di somme in più pagate allo Stato fino alla concorrenza di L. 50, quando non si tratti di casi dubbi o di interpretazione di legge o di disposizione di massima;

c) Transige sopra quistioni relative a cose mobili d'un valore non superiore a L. 500, quando vi concorra il parere dell'Ufficio del Contenzioso finanziario.

d) Può fare spese minute ed urgenti non comprese nei crediti apertigli fino all'importo di L. 50, coll'obbligo di riferirne immediatamente al Ministero.

Art. 28. Il Direttore ha l'obbligo d'invigilare gli Uffici che da esso dipendono, e quindi deve:

a) Tenersi continuamente informato dell'amministrazione di tutti gli Uffici;

b) Curare che siano sorvegliate e controllate le operazioni degli Uffizi, degli Stabilimenti e Magazzini dello Stato;

c) Far praticare ed eseguire egli stesso improvvise visite agli Uffizi;

d) Fare nel corso dell'anno un giro di visita nel territorio di sua giurisdizione per assicurarsi del regolare andamento del servizio, rendendone contemporaneamente avvisato il Ministero delle Finanze.

Art. 29. Invigila sul contegno e sull'operato di tutti gli Impiegati che da esso dipendono.

Art. 30. Può accordare permessi d'assenza agli Impiegati ed Agenti da esso dipendenti per un tempo non maggiore di giorni venti in ciascun anno.

Quando ad un Impiegato occorra un congedo per un tempo maggiore, dovrà inviare rapporto al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro).

Art. 31. Per viste di servizio, ed in casi di urgenza, può operare il temporario distacco di Impiegati da uno ad altro Ufficio, con obbligo di riferirne al Ministero.

Art. 32. Esercita il potere disciplinare sugli Impiegati da esso dipendenti; quindi in caso di negligenza o di mancanze di servizio, o di indisciplinatezza, o di condotta riprovevole, li ammonisce, e nei casi di recidività o di mancanze gravi può sospenderli dall'esercizio delle funzioni e dall'intero stipendio per una durata non maggiore di giorni quindici, dandone contemporaneamente avviso al Ministero delle Finanze.

Allorchè le mancanze di un Impiegato assumessero un carattere che richiedesse una punizione eccedente le sue facoltà, dovrà farne immediato rapporto al Ministero, proponendo la qualità e la misura della punizione.

Art. 33. Quando il Direttore è assente od impedito, il Primo Segretario lo sostituisce. Se però l'assenza o l'impedimento duri oltre dieci giorni consecutivi, dovrà esserne informato il Ministero delle Finanze (Direz. Gen. del Tesoro).

Capo III. — *Del Primo Segretario.*

Art. 34. Il Primo Segretario della Direzione è contemporaneamente Capo di una delle due prime Sezioni; sovraintende alle altre due e supplisce il Direttore in caso di assenza o di impedimento di esso.

Art. 35. Egli distribuisce gli affari fra gli Impiegati della dipendente Sezione, oppure fra i Capi di ogni Sotto-Sezione, riserbandosi la trattazione di quelli di maggior rilievo, o per cui avesse avuto speciale incarico dal Direttore.

Art. 36. Dirige gli Impiegati della Sezione nella esecuzione dei loro doveri, e ne rivede i lavori.

Art. 37. È responsabile verso il Direttore dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi relativamente alla parte del servizio ad esso affidata.

Capo IV. — *Dell'Ispettore.*

Art. 38. L'Ispettore dipende immediatamente dal Direttore, o da chi lo rappresenta.

Art. 39. Egli esercita le operazioni di ispezione alle Tesorerie, agli Uffizi di Controllo, alle Agenzie del Tesoro e ad altri Uffizi del compartimento, secondo le disposizioni che vengono date dal Direttore pel miglior andamento del servizio.

Le visite dell'Ispettore dovranno essere fatte almeno una volta ogni tre mesi a tutti gli Uffizi del compartimento.

Quando l'Ispettore non è in giro, presta l'opera sua presso la Direzione in aiuto al Primo Segretario, o in quelle incumbenze che gli saranno affidate dal Direttore.

Art. 40. Nelle visite che fa alle Tesorerie, l'Ispettore verifica l'esistenza del danaro nelle casse e la regolarità delle carte contabili, e ne fa processo verbale nei modi stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Estende pure i suoi esami alla esattezza dei registri, e alla regolare tenuta dei mobili, degli utensili e delle bilancie di ragione dello Stato.

Nel caso di fraudolenta mancanza di danaro nelle casse, potrà sospendere subito l'Impiegato a carico del quale sta il difetto, provvedendo alla temporanea surrogazione del medesimo mediante gli opportuni accordi coll'Agenzia del Tesoro o coll'Uffizio che ne esercita le funzioni.

Le somme maggiori che si trovassero nelle casse saranno sequestrate per le opportune disposizioni superiori.

Art. 41. Quando ispeziona un Uffizio di Controllo o un'Agenzia del Tesoro, riconosce non solo l'esattezza dei registri, ma indaga pure se sieno tenuti completamente tutti quelli stabiliti dalle relative discipline, e se il servizio proceda senza reclami da parte di Amministrazioni, di Corpi morali o di particolari.

Art. 42. L'Ispettore è obbligato di tenere un giornale delle operazioni di visita eseguite. In esso dovrà notare le osservazioni più importanti che gli accade di fare, come pure i viaggi fatti e il risultamento delle visite eseguite agli Uffizi dipendenti dall'Amministrazione del Tesoro.

Art. 43. Per ogni giro di visita l'Ispettore presenterà un rapporto generale al proprio Direttore, unendovi il giornale di servizio accennato all'articolo precedente, e una nota informativa sull'attitudine e sulla condotta degli Impiegati e dei Contabili.

Art. 44. Delle operazioni straordinarie di cui fosse incaricato, dovrà l'Ispettore presentare special rapporto al proprio Direttore, e del contenuto di esso farà cenno sommario nel rapporto trimestrale.

Art. 45. Il Ministro delle Finanze determinerà la forma onde hanno da compilarsi i giornali stabiliti cogli articoli precedenti.

Capo V. — *Dei Capi d'Uffizio e degli Impiegati incaricati delle operazioni di controllo.*

Art. 46. I Capi d'Uffizio possono essere incaricati del servizio di una Sezione della Direzione.

In questo caso sono ad essi applicabili le disposizioni contenute nei Capi III e VI del presente Regolamento.

Art. 47. Quando viene ad essi affidata la Direzione di un Uffizio di Controllo, dovranno esercitare le operazioni relative in conformità alle discipline in vigore sulla materia.

Art. 48. Le dimostrazioni periodiche, i rapporti e le informazioni degl'Impiegati dipendenti saranno sempre dai Capi degli Uffizi di Controllo trasmesse al Direttore del Tesoro dal quale dipendono.

Egualmente faranno gli Uffiziali isolati che adempiono da soli a funzioni di controllo.

Sono ad essi applicabili tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento riguardo agl'Impiegati delle Direzioni.

Art. 49. Gli Uffiziali incaricati della reggenza di un Uffizio di Controllo corrisponderanno direttamente nelle materie di ordinario servizio coi Contabili o coi Capi di servizio presso i quali esercitano le incumbenze di controllo.

Nei casi d'importanza, o quando insorgano contestazioni, dovranno riferirne alla Direzione del Tesoro.

Capo VI. — *Dei Segretari e Sotto-Segretari.*

Art. 50. I Segretari ed i Sotto-Segretari dovranno adempiere le incumbenze che venissero ad essi affidate dal Direttore del Tesoro, secondo la loro attitudine e capacità.

Per coloro ai quali fosse affidato il servizio di una Sezione o Sotto-Sezione, sono applicabili le disposizioni stabilite al Capo III riguardo il primo Segretario.

Capo VII. — *Degli Scrivani e dei Volontari.*

Art. 51. Gli Scrivani e i Volontari sono specialmente incaricati della tenuta del protocollo e della rubrica, della copiatura e della spedizione degli atti e della conservazione dell'archivio.

Dovranno pure adempiere quelle incumbenze che saranno ad essi affidate dal Direttore o dai Capi di servizio nella dipendenza dei quali sono posti.

Capo VIII. — *Disposizioni comuni a tutti gl'Impiegati.*

Art. 52. In occasione della prima nomina ad un posto provvisto di stipendio, ciascun Impiegato deve prestare il giuramento prescritto dai regolamenti.

Art. 53. Gl'Impiegati d'ogni grado hanno l'obbligo di prestar servizio in qualunque località vengano destinati; in caso di rifiuto saranno dichiarati dimissionari.

Art. 54. L'Impiegato che si assenta dal suo posto senza regolare permesso o quello che avesse ottenuto un congedo per malattia simulata, incorre nella sospensione dall'impiego con perdita totale dello stipendio.

L'Impiegato superiore, cui spetta l'obbligo di vegliare che nessuno de' suoi dipendenti si assenti dal suo posto senza regolare permesso, potrà incorrere nella stessa pena della sospensione quando tralasciasse di riferire al superiore Uffizio le assenze illecite che fossero a sua conoscenza.

Art. 55. Gl'Impiegati che ottengono congedi non soffrono diminuzione di stipendio se il congedo ottenuto non eccede un mese per ogni anno, ma il congedo può essere interrotto o revocato ogniqualvolta lo richiegga il bisogno del servizio.

Il congedo accordato per malattia debitamente giustificata non induce la perdita dello stipendio per sei mesi, scorsi i quali si procederà al collocamento dell'Impiegato in aspettativa od a riposo.

Art. 56. Gli stipendi che sono attribuiti ai posti sono personali e non vanno annessi a speciale residenza.

Art. 57. Le funzioni d'ogni grado nell'Amministrazione del Tesoro sono incompatibili con quelle di Sindaco, Avvocato patrocinatore, Procuratore, Causidico, o con altro impiego giudiziario, civile e militare, nonchè con l'esercizio di qualsiasi professione o commercio.

L'Impiegato che esercitasse taluna delle dette funzioni, professioni, industrie o commerci dovrà smetterne immediatamente l'esercizio sotto pena della perdita dell'impiego.

Le funzioni di ciascun Impiegato sono meramente personali e nessuno può farsi sostituire senza la superiore annuenza sotto pena di destituzione.

Art. 58. Nei posti inferiori a quello di Direttore, Primo Segretario ed Ispettore, l'avanzamento nelle classi di ciascuna categoria d'impiego si farà in via di anzianità; nel passaggio da un grado d'impiego ad un altro, e segnatamente nel conferimento dei posti di Direttore, Primo Segretario, Ispettore, Capo d'Ufficio e Segretario si avrà riguardo al merito ed all'anzianità.

Art. 59. Di regola nessuno potrà passare da una categoria ad un'altra superiore se non è stato almeno due anni in alcuno dei posti immediatamente inferiore.

Art. 60. L'anzianità degl'Impiegati appartenenti ad una stessa classe di ogni categoria d'impiego si calcola dalla data del Decreto di nomina o di promozione.

Qualora più Impiegati fossero stati nominati o promossi contemporaneamente si risale all'anzianità del precedente impiego.

Art. 61. Il Ministro delle Finanze, completati che saranno i quadri del personale di ciascuna delle suddette categorie, farà compilare le liste di anzianità per ogni grado e classe e ne ne ordinerà la comunicazione alle Direzioni.

Art. 62. Gli Scrivani dopo tre anni di servizio effettivo nella loro carriera possono concorrere ai posti della carriera superiore assieme ai Volontari di questa a norma dell'art. 68.

Però a qualunque periodo del loro servizio potranno concorrere alla carriera superiore quegli Scrivani che abbiano i requisiti indicati dall'art. 66.

Capo IX. — *Dei Volontari.*

Art. 63. Presso le Direzioni del Tesoro sono ammessi Volontari per la carriera superiore e Volontari per la carriera degli Scrivani.

Il Ministro delle Finanze determinerà il numero degli uni come degli altri, e la loro distribuzione nelle Direzioni.

Art. 64. Il Volontario ammesso all'una o all'altra carriera deve prestare servizio gratuito fino a collocamento retribuito.

Esso è soggetto a tutti gli obblighi di assiduità, di lavoro e di dipendenza imposti agli Impiegati stipendiati, ed alle stesse regole d'incompatibilità. Esso è pure a disposizione dell'Amministrazione per l'esercizio del volontariato in qualunque residenza che nell'interesse del servizio gli viene assegnata.

Art. 65. La nomina dei Volontari sì per l'una che per l'altra carriera sarà fatta dal Direttore Generale del Tesoro secondo la classificazione che ne sarà fatta dietro gli esami di concorso, ai quali gli aspiranti saranno stati sottoposti a norma dei programmi da determinarsi.

Ritardando il Volontario a recarsi al posto destinatogli oltre un mese dalla data della sua nomina, senza legittimi e giustificati motivi, sarà considerato dimissionario.

Art. 66. L'aspirante al posto di Volontario per la carriera superiore deve giustificare:

1. Di aver compiuta l'età d'anni 18 e non oltrepassata quella d'anni 30;
2. Di essere italiano e domiciliato nel Regno;
3. Di avere sufficienti mezzi di sussistenza, e di essere di buona condotta;
4. Di aver conseguito almeno la licenza in un liceo o in un istituto tecnico superiore.

Art. 67. Coloro che aspirano ai posti di Volontario per la carriera di Scrivano dovranno provare:

1. Di aver compiuta l'età di 17 anni, e non oltrepassata quella d'anni 30;
2. Di essere italiani e domiciliati nel Regno;
3. Di avere sufficienti mezzi di sussistenza, e di essere di buona condotta;
4. Di aver compiuto il corso regolare di studi in un ginnasio o in un istituto tecnico inferiore.

Art. 68. A partire dal 1.o gennaio 1864 la nomina dei Volontari ad impieghi effettivi si farà per ciascuna carriera col mezzo di concorsi generali presso le Direzioni del Tesoro, che si apriranno in epoche determinate dal Ministro, ed a cui potranno presentarsi tutti i Volontari della relativa carriera i quali contino almeno un anno di nomina.

Art. 69. Le prove di concorso consisteranno nella soluzione in iscritto di temi suggellati, che dal Ministero si dirameranno a tutte le Direzioni.

Art. 70. I temi saranno aperti, e le prove in iscritto saranno fatte in tutte le Direzioni nello stesso giorno ed alla stessa ora.

Art. 71. Il Direttore del Tesoro veglierà a che durante l'esame in iscritto, il quale non potrà continuarsi oltre le otto ore per ciascun tema, i candidati non comunichino con estranei o tra loro.

Art. 72. Ciascun lavoro in iscritto sarà contrassegnato da un motto od epigrafe, senza nome del candidato, il quale nome sarà invece chiuso entro scheda suggellata collo stesso motto od epigrafe.

Art. 73. Il giudizio sul merito dei candidati sarà dato da una Giunta centrale nominata dal Ministro delle Finanze, dinanzi al quale saranno aperte le schede e proclamati i candidati per ordine di merito, desunto dal maggior numero di punti ottenuti.

Art. 74. I nominati saranno classificati nel quadro di anzianità secondo l'ordine di merito di cui all'articolo precedente.

Capo X. — *Degli Inservienti.*

Art. 75. Gli Inservienti sono nominati dal Direttore Generale del Tesoro.

Essi sono tenuti a quegli uffici che verranno loro assegnati dal Direttore.

Sarà loro somministrato un abito di servizio nei modi che verranno stabiliti.

Disposizioni transitorie.

Art. 76. Le disposizioni contenute nel presente Decreto valgono anche per le Direzioni del Tesoro in Napoli, Firenze e Palermo in quanto non apportino restrizione alla esecuzione delle discipline contenute nei Regii Decreti 3 novembre e 1 dicembre 1861, n. 302, 303 e 350 e nelle Istruzioni del 20 dicembre stesso.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze

Quintino Sella.

TIP. G. FAVALE E COMP.